



Prometheus

Settimanale "Prometheus"

Rubrica di aggiornamento normativo

IN QUESTO NUMERO

1. L'aumento dei tributi locali nel caso del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e del dissesto: quali differenze?
2. Necessario il rispetto del termine per l'analisi del bilancio di previsione e del DUP da parte dei consiglieri
3. Il consigliere comunale può ottenere delle password di servizio per consultare il protocollo generale dell'Ente
4. Anche l'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale rientra nella programmazione

1. L'aumento dei tributi locali nel caso del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e del dissesto: quali differenze?

La scelta di adottare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale comporta, in genere, una conseguenza importante in materia di tributi locali. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 243-bis comma 8 lett. a) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), l'ente, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente.

L'eccezionalità della situazione, ossia la necessità di riottenere, secondo il piano adottato, il riequilibrio nel corso degli anni previsti, autorizza l'amministrazione ad aumentare, nel limite massimo consentito, l'imposizione tributaria locale.

Sebbene nella prassi l'aumento dei tributi locali è generalmente rinvenibile, la norma non obbliga a tale scelta: infatti, secondo l'interpretazione letterale, si tratta di una facoltà, evidenziata dall'uso del termine "può" (e non "deve").

Nell'ipotesi del dissesto, invece, non esiste tale scelta discrezionale: infatti, l'art. 251 comma 1 del TUEL dispone che *"Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto"*. In tal caso, il Legislatore ha ritenuto che non sia possibile, in ragione della situazione di assoluta gravità del dissesto, lasciare alcun margine di apprezzamento e di scelta all'amministrazione locale.

2. Necessario il rispetto del termine per l'analisi del bilancio di previsione e del DUP da parte dei consiglieri

L'art. 174, comma 1, del TUEL prescrive che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il documento unico di programmazione "sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno".

In questa logica, la succitata disposizione affida al regolamento di contabilità dell'ente l'individuazione di un congruo termine per la predisposizione dello schema di bilancio, degli allegati e della relazione dell'organo di revisione e per la sua presentazione all'organo consiliare che deve approvare il documento finanziario, e stabilisce altresì che lo stesso regolamento di contabilità dell'ente deve prevedere al suo interno "*... i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e della Giunta emendamenti agli schemi di bilancio ...*".

Emerge da quanto sopra che il rapporto tra il termine di presentazione del bilancio e degli allegati all'organo consiliare e il termine per la predisposizione di eventuali emendamenti da parte di singoli membri dell'assemblea, è costruito per individuare uno "*spatium deliberandi*" necessario e sufficiente allo scopo, così come previsto dall'art. 174 citato, che non a caso parla di congruo termine, affinché tutti i consiglieri dispongano di tutta la documentazione finanziaria utile per la predisposizione degli emendamenti.

Ma cosa accade se il termine non venga rispettato e non sia, perciò, garantito il diritto dei consiglieri a prendere visione della documentazione, a proporre eventuali emendamenti e a deliberare con cognizione dei contenuti?

Secondo la giurisprudenza (cfr., da ultimo, TAR Umbria, sent. 28 maggio 2018, n. 372), in tal caso si determina una lesione delle prerogative dei componenti l'organo consiliare e in particolare dei consiglieri di minoranza, i quali devono essere comunque posti nella condizione di esercitare le proprie funzioni di controllo sull'azione politico amministrativa programmata, anche in termini di risorse economiche, dalle forze

politiche della maggioranza comunale, soprattutto quando si tratti di atti composti da centinaia di pagine di documenti contabili. Di conseguenza, il giudice amministrativo eventualmente adito dai consiglieri interessati, ben potrà annullare le delibere di approvazione del bilancio di previsione o del DUP.

3. Il consigliere comunale può ottenere delle password di servizio per consultare il protocollo generale dell'Ente

Come è noto, l'art. 43, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) estende a «*tutte le notizie e le informazioni*» in possesso del Comune l'ambito entro cui i consiglieri comunali possono esercitare il diritto alla conoscenza dell'attività dell'ente locale.

La conferma della portata estremamente ampia del diritto dei consiglieri viene dalla recente sent. 31 maggio 2018, n. 531, del TAR Sardegna, sez. I, nella quale i giudici hanno riconosciuto la piena legittimità della pretesa, da parte del consigliere, ad ottenere delle password di servizio per poter consultare il protocollo generale dell'Ente, allo scopo di individuare gli estremi di documenti dei quali, ove ritenuto opportuno o necessario, richiedere l'accesso.

Secondo i giudici cagliaritari, infatti, la richiesta di accedere al protocollo informatico, e quindi di essere in possesso delle chiavi di accesso telematico, rappresenta una condizione preliminare, ma nondimeno necessaria, per l'esercizio consapevole del diritto di accesso, in modo che questo si svolga non attraverso una apprensione generalizzata e indiscriminata degli atti dell'amministrazione comunale, ma mediante una selezione degli oggetti degli atti di cui si chiede l'esibizione. Peraltro, una delle modalità essenziali per poter operare in tal senso è rappresentata proprio dalla possibilità di accedere (non direttamente al contenuto della documentazione in arrivo o in uscita dall'amministrazione, ma) ai dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo.

Il principio espresso dal TAR Sardegna non è una novità: già in passato, infatti, la giurisprudenza (cfr., ad esempio, TAR Sardegna, sez. II, sent. 12 gennaio 2007, n. 29 e

TAR Emilia Romana, Parma, sent. 26 gennaio 2006, n. 28) aveva ritenuto fondata la richiesta dei consiglieri comunali di prendere visione del protocollo generale dell'Ente, senza alcuna esclusione di oggetti e notizie riservate e di materie coperte da segreto, posto che i Consiglieri comunali sono comunque tenuti al segreto, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del TUEL.

4. Anche l'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale rientra nella programmazione

Segnaliamo il recente parere n. 77/2018 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, in materia di accordi quadro, istituto previsto dall'art. 54 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016).

Secondo i giudici, l'accordo quadro che riguarda lavori pubblici deve essere inserito nella relativa programmazione triennale; nel caso in cui, invece, l'accordo riguardi l'acquisto di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, sarà previsto nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi, previsto dall'art. 21 comma 6 del Codice.

Ricordiamo, infine, che sia il programma biennale degli acquisti di beni e servizi sia il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono oggetto di pubblicazione (art. 21 comma 7 del Codice).

SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – NR. 23/2018

CHIEDI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO “PROMETHEUS” CHIAMANDO AL NUMERO 0965.28125

INTERDATA CUZZOLA SRL - VIA DEL GELSOMINO 37, 89128 REGGIO CALABRIA – E-MAIL:
SEGRETERIA@CUZZOLA.IT - WWW.CUZZOLA.IT